REGOLAMENTO (CEE) N. 26/92 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 1992

che deroga, per la campagna 1991/1992, al regolamento (CEE) n. 2721/88 per quanto riguarda la data di presentazione per l'approvazione di contratti di distillazione preventiva e che modifica il regolamento (CEE) n. 2287/91 che prevede l'apertura, per la campagna 1991/1992, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 [2], in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2181/91 [4], ha previsto che i contratti e le dichiarazioni siano presentati per l'approvazione al più tardi quattro mesi dopo l'apertura di ciascuna distillazione per la campagna in questione; che, per la campagna 1991/1992, a causa dell'incertezza che provoca sul mercato una produzione molto inferiore alla media, tale termine risulta inadatto per la distillazione preventiva aperta il 1° settembre 1991 ed è necessario spostarlo;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2287/91 della Commissione [5], ha fissato a 12 hl per ettaro il quantitativo massimo di vino da tavola che i produttori possono destinare alla distillazione preventiva, nonché limitato al 15 % della produzione di vino da tavola per i produttori della parte spagnola delle zone viticole; che questi limiti erano fondati sull'ipotesi di una produzione media in ciascuna regione di produzione, ma che la situazione attuale porta ad una ripartizione non equilibrata degli obblighi e che, a causa delle diversità tra le strutture dei vari Stati membri, è opportuno adattare questi valori in modo da consentire il ritiro del volume adeguato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna viticola 1991/1992, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2721/88, i contratti e le dichiarazioni per la distillazione preventiva aperta con il regolamento (CEE) n. 2287/91 della Commissione possono essere presentati per l'approvazione all'organismo competente al più tardi entro il 31 gennaio 1992.

Articolo 2

Il volume di 12 hl, nonché il tasso del 15 % che figurano all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2287/91 sono sostituiti rispettivamente dal volume di 15 hl nonché dalla percentuale del 18 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.
[3] GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.
[4] GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.
[5] GU n. L 209 del 31. 7. 1991, pag. 8.